

CONVENZIONE

Tra

la **Fondazione Teatro Comunale di Bologna** (P.IVA e C.F.00308870337) con sede in Bologna, Largo Respighi n.1, rappresentata *ex lege* dal Sovrintendente *pro tempore* Fulvio Macciardi,

e

la **Associazione Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna** (P.IVA e C.F.028896612099) con sede in Bologna, Via Porrettana 148/3, rappresentata dal Presidente Giorgio Zagnoni,

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs n. 367 del 1996, *«La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.»*;
- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del medesimo d.lgs n. 367 del 1996, *«i corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine: a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente; b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività; c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.»*;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 64 del 2010 (convertito in l.n. 100 del 2010), *«Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.»*;
- ai sensi dell'art. 24 bis del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e secondo le modalità dallo stesso indicate, il Sovrintendente, previa richiesta alla Fondazione da parte del lavoratore che intende svolgere incarichi ed attività extra-istituzionali, potrà accordare permessi, a carattere saltuario, per le attività di lavoro autonomo o professionale che non pregiudichino le esigenze produttive della Fondazione e non incidano sulla continuità e sulla funzionalità del rapporto di lavoro con la Fondazione stessa, restando quindi garantiti il pieno e puntuale assolvimento da parte

del lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti della Fondazione nonché la necessaria tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- sino alla data del 30.09.2019, le Parti hanno regolamentato l'attività della Associazione Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna (di seguito denominata solo "Associazione") sulla base di un'intesa "transitoria", in vista della stipula di una successiva Convenzione che tenesse conto della mutata gestione del Teatro Auditorium Manzoni, rientrato in data 01.09.2018 nella piena disponibilità della Fondazione;
- dal 01.09.2019, in virtù di tale rientro, la gestione della biglietteria del Teatro Auditorium Manzoni sarà interamente a carico della Fondazione;
- è intenzione delle Parti proporre per l'anno 2020 un'unica Stagione Sinfonica denominata "Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna", da realizzarsi congiuntamente, anche al fine di garantire una innovativa e ricca offerta al pubblico e superarne una obsoleta, che rischia di creare una concorrenzialità con l'attività della Fondazione;
- la Associazione ha regolarmente fornito alla Fondazione il proprio Statuto e la propria lista dei soci;
- la Associazione, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra la stessa e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS per le attività concertistiche svolte dai facenti parte della Associazione stessa, si fa carico dei pagamenti retributivi e previdenziali di questi ultimi e si assume ogni eventuale responsabilità che dovesse derivare da inadempienze nei confronti dell'Istituto stesso.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue

1. Quanto fin qui ricordato e premesso fa parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione sostituisce ogni qualsivoglia precedente accordo.

I. Denominazione e organico della Associazione

3. Per ciò che concerne la promozione, la preparazione e la realizzazione della "Stagione Sinfonica Teatro Comunale di Bologna", la Associazione dovrà utilizzare la propria denominazione completa, vale a dire "Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna". Ogni altro uso del nome che includa l'espressione "Teatro comunale di Bologna", ovvero qualsiasi altro simbolo o immagine identificativi della Fondazione, dovrà essere previamente autorizzato per iscritto dalla Fondazione. La Associazione si impegna, inoltre, a non indurre il pubblico in alcuna circostanza o con qualsivoglia mezzo di comunicazione a confondere, ovvero a far sì che si possano confondere, le attività della Associazione con le attività della Fondazione.
4. La Associazione svolgerà le attività di cui alla presente Convenzione avvalendosi dell'opera artistica e professionale dei suoi membri-Professori d'Orchestra, dipendenti della Fondazione, nonché di ogni ulteriore Professore d'Orchestra temporaneamente incaricato in base alle esigenze di organico. *A fortiori*, la Associazione fornirà alla Fondazione, previamente alla stipula della presente

Convenzione, l'elenco nominativo dei dipendenti della Fondazione aderenti alla Associazione, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, ed a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione di esso.

II. Attività e promozione

5. Per quanto concerne la Stagione Sinfonica dell'anno 2020, la Fondazione e la Associazione convengono di proporre una unica denominata "Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna", che verrà realizzata congiuntamente dalle Parti e consisterà in 18 (diciotto) concerti, così suddivisi: 10 (dieci) concerti saranno realizzati dalla Fondazione, e 8 (otto) dalla Associazione. Il cartellone della "Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna" sarà concordato con atto separato, entro e non oltre il 31.07.2019, previa necessaria approvazione scritta del Sovrintendente. Qualsiasi variazione e/o aggiunta di calendario ad opera della Associazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Fondazione, e da quest'ultima appositamente autorizzata. Si conviene che l'accettazione del calendario *ut supra* da parte della Fondazione comporti anche l'autorizzazione allo svolgimento delle attività artistiche dei Professori d'Orchestra dipendenti della Fondazione, inclusi nell'elenco di cui al superiore art. 4 (c.d. "permesso artistico"). I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti della suddetta "Stagione sinfonica del Tetro Comunale di Bologna" saranno uguali per tutti e 18 i concerti previsti e saranno stabiliti dalla Fondazione.

6. Eventuali ulteriori attività realizzate dalla sola Associazione in sedi diverse da quella della Fondazione dovranno essere improntate a criteri di alto valore artistico e, ove avvengano utilizzando il logo "Teatro comunale di Bologna", dovranno essere previamente autorizzate dall Fondazione. Altresì, al fine di valorizzare la presenza istituzionale ed artistica sul territorio, si conviene che le suddette attività abbiano sede prevalente nell'ambito della Regione Emilia – Romagna.

7. In riferimento alle altre ed eventuali attività di cui art. 6 non presenti nel calendario della "Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna", i Professori dipendenti della Fondazione coinvolti abbisogneranno di concessione espressa da parte della Fondazione. Fatta eccezione per le attività compiute nelle giornate di riposo istituzionale dei medesimi, o una volta espletata la loro prestazione lavorativa, ciascun singolo Professore sarà da considerarsi in permesso artistico, secondo quanto stabilito dal CCNL.

8. I materiali di comunicazione e marketing eventualmente adottati dalla sola Associazione dovranno essere previamente sottoposti alla Fondazione per conoscenza, con riserva di quest'ultima di poter richiedere modifiche finalizzate a garantirne la coerenza con gli omologhi materiali utilizzati dalla Fondazione medesima.

9. Per il periodo di validità della presente Convenzione la Fondazione concede alla Associazione l'utilizzo del Teatro Auditorium Manzoni per i concerti e le prove, senza alcun onere a carico della Associazione. Altresì, sempre presso il Teatro Auditorium Manzoni, la Fondazione concede alla Associazione il gratuito uso di uno spazio riservato, per consentire a quest'ultima un proprio punto di appoggio. Il tutto, fermo restando che l'arredamento eventualmente necessario e la dotazione tecnica sarà a carico della Associazione stessa.

10. La gestione e organizzazione dell'archivio musicale per la "Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna" saranno interamente a carico della Fondazione.

III. Accordi economici

11. In riferimento alla "Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna", di cui all'art. 5 – per l'uso del nome "Teatro Comunale di Bologna" *ex art. 23 comma 2 lett. c)*, del d.lgs n. 367 del 1996 *cit.*, nonché *ex art. 3* della presente Convenzione – la Associazione si impegna a riconoscere la titolarità di tutti i borderò, dei modelli C1, e dell'intero incasso di tutte le rappresentazioni realizzate a favore esclusivo della Fondazione.

12. Per quanto concerne gli 8 (otto) concerti della "Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna", di cui all'art. 5, la scelta dei Direttori e degli eventuali solisti da scritturare sarà compiuta congiuntamente da entrambe: Associazione e Fondazione, rimanendo solo a carico di quest'ultima i relativi costi artistici.

13. La Associazione potrà acquisire in via autonoma contributi, finanziamenti, e sponsorizzazioni per le proprie attività, ma con la esplicita previsione che essi non pervengano da soci fondatori e/o sostenitori della Fondazione, nonché da ogni altro soggetto individuale, societario e/o istituzionale che rientri nei programmi di *membership* della Fondazione. Ciò, fatti salvi specifici accordi, da condividere con la Fondazione, con l'eventuale soggetto contribuente, finanziatore o sponsorizzante.

IV. Responsabilità

14. La Associazione opererà secondo correttezza e diligenza ai fini del rispetto di quanto stabilito con la presente Convenzione, esentando la Fondazione da qualsiasi responsabilità od onere che non sia stato posto, con lo stesso atto, espressamente a carico di quest'ultima.

V. Durata ed efficacia

15. La presente Convenzione, da sottoscrivere entro e non oltre la data del 01.07.2019, regolerà l'attività della Stagione Sinfonica per l'anno 2020.

16. Le Parti si impegnano a valutare la proroga dell'efficacia della Convenzione per le successive Stagioni Sinfoniche 2021 e 2022. Il rinnovo eventualmente accordato dalla Fondazione dovrà essere espresso in forma scritta entro il primo trimestre dell'anno 2020.

17. Le Parti riconoscono che, in assenza di nuova intesa *ad hoc* intervenuta previa cessazione della presente, la Associazione non potrà svolgere alcuna delle attività sopra elencate.

VI. Foro competente e clausole finali

18. Le Parti convengono che ogni controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

19. Per tutto ciò che non previsto dalla presente Convenzione si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della stessa.

VII. Polizza Assicurativa

20. Si dà atto che l'Associazione è attualmente assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi e Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO) con Polizza Zurich Insurance Plc. n. 920B9748, valida sino al



31.12.2019. Allo scadere della medesima, la Associazione provvederà a rinnovarla, ovvero ad azionare nuova polizza che parimenti preveda la Fondazione quale terzo garantito.

Letto, approvato, sottoscritto

Bologna, 1 luglio 2019

**Associazione Filarmonica
del Teatro Comunale di Bologna**
il Presidente Giorgio Zagnoni

**Fondazione Teatro Comunale
di Bologna**
il Sovrintendente Fulvio Macciardi



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificatamente e di impegnarsi a rispettare le clausole previste dai seguenti articoli della presente Convenzione:

- **Art. 3 - Denominazione e organico della Associazione**
- **Artt. 5; 6; 7- Attività e promozione**
- **Artt. 11 e 13 - Accordi economici**
- **Art. 14 - Responsabilità**
- **Artt. 15; 16; 17 - Durata ed efficacia**
- **Artt. 18 e 19 - Foro competente e clausole finali**
- **Art. 20 – Polizza Assicurativa**

**Associazione Filarmonica
del Teatro Comunale di Bologna**
Il Presidente Giorgio Zagnoni

**Fondazione Teatro Comunale
di Bologna**
Il Sovrintendente Fulvio Macciardi

